



SUPERBONUS 110



**LE EVENTUALI
RESPONSABILITÀ
PENALI DEI
PROFESSIONISTI**





LE FATTISPECIE IPOTIZZABILI

LA FALSITÀ **01**
IDEOLOGICA
ART. 481 C.P.



LA TRUFFA **02**
AGGRAVATA
ART. 640 BIS C.P.



INDEBITA PERCEZIONE DI **03**
EROGAZIONI A DANNO DELLO STATO
ART 316 TER C.P.





LA FALSITÀ IDEOLOGICA

* l'art.481 c.p.

* procedura

* condotta
tipica

NB: La giurisprudenza ha più volte ribadito come la figura tecnica nelle pratiche edilizie sia assolutamente da annoverare tra gli esercenti un servizio di pubblica utilità e che deve attestare secondo verità le informazioni fornite alla Pubblica Amministrazione

- *Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 51 a euro 516. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro*

- Procedibilità: d'ufficio
- Competenza: Tribunale monocratico
- Arresto: no
- Fermo: no
- Custodia cautelare in carcere: no
- Altre misure cautelari personali: no
- Termine di prescrizione: 6 anni

- *la Cassazione ha ritenuto responsabile per il reato in parola anche il tecnico che, "attesti, nella planimetria e nella relazione illustrativa allegate alla domanda di permesso di costruire, una falsa destinazione d'uso dell'opera o che, più in generale, rediga planimetrie finalizzate alla domanda per il rilascio del permesso di costruire non corrispondenti alla realtà, giacché dette planimetrie non sono destinate a provare la verità di quanto rappresentatovi, ma svolgono la funzione di dare alla P.A. - la quale resta pur sempre titolare del potere di procedere ad accertamenti autonomi - un'esatta informazione sullo stato dei luoghi"*



LA TRUFFA AGGRAVATA

* l'art. 640
bis c.p.

* procedura

* condotta
tipica

N.B: gli artifici ed i raggiri previsti dall'art. 640 c.p. possono anche non consistere in una particolare, sottile ed astuta messa in scena, essendo sufficiente a concretarli qualsiasi simulazione o dissimulazione o qualsiasi espediente subdolo posto in essere per indurre taluno in errore, non avendo invece alcuna rilevanza la mancata diligenza di controllo o di verifica da parte del truffato, risolvendosi quest'ultima in una mera deficienza di attenzione, per lo più determinata dalla fiducia nella controparte o dalla prassi, e comunque non sufficiente ad escludere l'idoneità del mezzo fraudolento

- *La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo*
- *640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo,*
- *comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee*

Procedibilità: d'ufficio

Competenza: Tribunale monocratico (ud. prel.)

Arresto: facoltativo

Fermo: sì

Custodia cautelare in carcere: sì

Altre misure cautelari personali: sì

Termine di prescrizione: 7 anni

- *la condotta (penalmente rilevante) "si perfeziona non già con l'approvazione del finanziamento pubblico, ma solo con la presentazione di rendiconti supportati da falsi documenti giustificativi".*
- *In ogni caso devono ravvedersi nell'operato del professionista gli elementi di "artifici e raggiri"*
- *tipici del reato di truffa che però in questo caso siano finalizzati all'ottenimento delle detrazioni non spettanti*



INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI A DANNO DELLO STATO

* art. 316 ter
c.p.



Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sè o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. (2) La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito"

* procedura



Procedibilità: d'ufficio

Competenza: Tribunale collegiale

Arresto: no (primo periodo) - facoltativo (secondo periodo)

Fermo: no

Custodia cautelare in carcere: no

Altre misure cautelari personali: no (primo periodo) - sì (secondo periodo) v. art. 289, comma 2 c.p.p.

Termine di prescrizione: 6 anni

* condotta
tipica



si fa affidamento su una mancanza di controllo da parte degli Enti preposti appoggiandosi magari anche ad atti non completamente veritieri e/o che rappresentano i fatti in maniera diversa, mentre con la truffa si pone in essere un vero e proprio comportamento atto ad indurre in errore il funzionario e/o l'Ente preposto al fine di ottenere il beneficio statale.



I REATI TRIBUTARI

ARTT. 2 E 8 DEL DLGS 74/2000 - OPERAZIONI INESISTENTI E DICHIARAZIONI FRAUDOLENTE

* lavori non eseguiti

- Il caso in cui i lavori progettati non vengono effettuati, oppure vengono svolti in maniera del tutto differente rispetto a quelli previsti per l'accesso al beneficio e indicati nelle fatture rilasciate dalla ditta fornitrice. Questa ipotesi appare meramente scolastica in quanto presupporrebbe una connivenza illecita, al limite con una fattispecie di concorso di reato, della ditta esecutrice dei lavori, di chi li riceve e degli attestatori.

* Importo dei lavori sovrastimato

- Attiene i casi in cui i lavori descritti in fattura sono stati effettivamente eseguiti, ma il loro costo è stato sovrastimato e ciò verosimilmente per poter fruire di un maggiore credito di imposta rispetto a quello realmente spettante o per ottenere, a fronte della medesima spesa, anche l'esecuzione di lavori non ammessi al beneficio.

* Lavori eseguiti da soggetti differenti

- Può essere ipotizzabile che i lavori vengano fatturati da un'impresa differente da quella che ha effettivamente eseguito i lavori ad esempio perché il cliente ha la necessità di cedere il credito e, l'impresa per le più svariate ragioni non può utilizzarlo.

N.B: L'operazione oggettivamente o soggettivamente inesistente potrebbe essere idonea ad integrare l'artificio previsto per la condotta della truffa aggravata ma la giurisprudenza sembra essere giunta alla conclusione che non vi sia concorso tra i due reati essendo quello previsto dall'art. 8 speciale rispetto alla previsione generale della truffa a meno che il reato tributario si attesti come strumentale ad ottenere un beneficio ulteriore a quello fiscale (Cassazione 12872/2016).

Iscriviti al canale!



Seguici su



HAI BISOGNO DI CHIARIMENTI?

CONTATTACI

Questa presentazione è necessariamente sintetica e non pretende di esporre tutta la complessità della materia per cui se hai qualsiasi dubbio o necessiti di chiarimenti non esitare a contattare lo studio!
Grazie per la visione!



visita il sito